



Comune di Castelsantangelo Sul Nera Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 23/03/2023

CAPO I - I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali mediante l'impianto di videosorveglianza, installato nel territorio del Comune di Castelsantangelo sul Nera.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme e disposizioni:
 - Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 30/06/2003, n.196 così comemodificato dal D.Lgs n.101/2018;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n.15 del 15/1/2018
 - Regolamento generale sulla protezione dati UE 2016/679;
 - D.L. n.11 del 23/02/2009
 - Provvedimento in materia di videosorveglianza garante della privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta ufficiale n.99 del 29/04/2010);
 - D.Lgs. n.101 del 10/08/2018
 - D.L. 20 febbraio 2017 n.14.
3. Le scelte organizzative del Comune di Castelsantangelo sul Nera in tema di gestione del sistema di videosorveglianza, la determinazione dei principi generali per l'adozione delle misure di protezione dei sistemi e dei dati e la descrizione dei criteri per garantire trasparenza e informazione agli interessati nell'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono oggetto di apposito disciplinare tecnico, da adottarsi con deliberazione della Giunta e attuato dal soggetto designato al trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali formatosi e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti

- di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Castelsantangelo sul Nera, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal soggetto designato;
 - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "**brandeggio**", supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale;
 - l) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - m) per "**disciplinare tecnico**", il documento di natura organizzativa in cui sono contenuti gli indirizzi della Giunta Municipale e riportate le scelte di natura gestionale effettuate dal Comune di Castelsantangelo sul Nera in tema di videosorveglianza, in attuazione del presente regolamento e delle Linee guida del Garante Privacy;

Art. 3 – Finalità del trattamento e principio di necessità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante impianto di videosorveglianza installato nel territorio urbano e gestito dal Comune di Castelsantangelo sul Nera, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. L'installazione e l'impiego dell'impianto di videosorveglianza, è strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite al Comune e delle funzioni proprie del Sindaco, in qualità di Ufficiale del Governo, ai sensi del D.Lgs. 18.08.200 n.267, dello statuto comunale e dei regolamenti comunali vigenti.
3. L'impianto di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) garantire la sicurezza urbana, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti comunali e con le modalità previste nel disciplinare tecnico;
 - c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - d) attivare un sistema di supporto alla protezione civile del territorio comunale;
 - e) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione di eventuali piani comunali del traffico.
4. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati per la videosorveglianza sono configurati, secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico, riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, garantendo la tutela in particolar modo delle categorie deboli, quali bambini, giovani e anziani.

CAPO II - PROFILI SOGGETTIVI E RIPARTIZIONE DEI COMPITI

Art. 4 – Titolare del trattamento

1. Il Comune di Castelsantangelo sul Nera è titolare del trattamento dei dati personali raccolti

attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente articolo, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente.

2. Il Sindaco del Comune di Castelsantangelo sul Nera è titolare del trattamento dei dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza per le finalità connesse alle attribuzioni e ai compiti da svolgere in qualità di Ufficiale del Governo, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Prefettura e secondo quanto previsto anche in sede di conferenza dei servizi.

Art. 5 – Soggetto designato al trattamento dei dati personali

1. Il dipendente indicato dal Sindaco è nominato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, quale soggetto designato al trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza.
2. Il soggetto designato al trattamento, in base al presente regolamento, può delegare singole funzioni a collaboratori con le modalità previste dal disciplinare tecnico, previa approvazione del Sindaco.
3. Il soggetto designato deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, dalle leggi vigenti di settore e dalle disposizioni del presente regolamento, in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza.
4. Al soggetto designato sono affidati i compiti analiticamente individuati in allegato al disciplinare tecnico.
5. Il soggetto designato procede al trattamento dei dati e all'esecuzione dei compiti affidati attenendosi alle istruzioni scritte contenute nel disciplinare tecnico.
6. Il soggetto designato ed i soggetti autorizzati all'accesso ai sensi dell'art. 6, comma 6 del presente Regolamento custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali, la parola chiave per l'autenticazione informatica ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali.

Art. 6 – Individuazione degli incaricati al trattamento e del personale addetto alla gestione emanutenzione del sistema di videosorveglianza

1. Il soggetto designato individua, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 196/2003, le persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali in qualità di incaricati, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli uffici comunali.
2. Gli incaricati sono individuati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai dipendenti comunali nominati dal Sindaco.
4. Gli incaricati del trattamento sono autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza e alle informazioni raccolte e registrate nei limiti del principio di necessità e di stretta indispensabilità, potendo svolgere le operazioni affidate dal titolare o dal soggetto designato al trattamento dei dati, nel rispetto delle istruzioni riportate in allegato al disciplinare tecnico.
5. Preliminarmente alla preposizione all'autorizzazione all'accesso al sistema e allo svolgimento di operazioni di trattamento, mediante utilizzo degli impianti e degli strumenti installati per la videosorveglianza, i singoli incaricati sono formati al corretto uso dei sistemi, nonché al rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e contenute nel presente regolamento.
6. Il soggetto designato al trattamento individua, con specifico atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso al sistema.
7. Il soggetto designato al trattamento è delegato dal titolare del trattamento a provvedere alla nomina degli addetti alla manutenzione e alla gestione del sistema di videosorveglianza, in qualità di amministratori di sistema, secondo le linee guida impartite dal Garante privacy e quanto indicato nel disciplinare tecnico, di cui all'articolo 1, comma 3 del presente regolamento.
8. In tutti i casi in cui i soggetti esterni concorrano al trattamento di dati personali effettuato dal Comune a mezzo del sistema di videosorveglianza, questi sono individuati quali responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del regolamento UE 2016/679.

Art. 7 - Autorizzazione all'accesso ai locali e ai dati personali

1. L'accesso ai locali ove sono ubicati gli strumenti elettronici e ai dati è consentito esclusivamente a dipendenti comunali.
2. Sono autorizzati, ai sensi del comma precedente, all'accesso:
 - a. Il personale incaricato allo svolgimento di attività o servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento;
 - b. l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice penale;
 - c. il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, questi ultimi ai fini dell'attività ma previa autorizzazione all'accesso nominativa e sotto controllo del personale incaricato.
3. Per organi di Polizia Giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - Il Questore di Macerata o suo delegato
 - I Dirigenti, Commissari ed ispettori della Polizia di Stato o loro delegati
 - Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata o suo delegato
 - Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Macerata o suo delegato
 - Il Comandante della locale Compagnia Carabinieri del Parco o suo delegato
 - Il Comandante della locale stazione dei Carabinieri Forestali o suo delegato
 - Il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Camerino o suo delegato.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati del trattamento e i soggetti, di cui al comma 2 lettera a) e b) del presente articolo hanno facoltà di accedere al sistema di videosorveglianza nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e necessità e delle istruzioni specifiche impartite dal titolare o dal soggetto designato.
6. I soggetti di cui al comma precedente, autorizzati all'accesso diretto al sistema, devono utilizzare le credenziali di autenticazione informatica (user-id e password) assegnate personalmente e rispettare l'obbligo del segreto e della riservatezza sulle informazioni acquisite nei limiti dello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, evitando di accedere a dati non necessari.

CAPO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 – Modalità di raccolta e di trattamento dei dati personali

1. Il sistema di videosorveglianza può avere ad oggetto esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
2. Le caratteristiche tecnico-funzionali del sistema e degli strumenti utilizzati per la videosorveglianza sono riportate in allegato al disciplinare tecnico e disponibili in caso di ispezioni o di controlli da parte dell'autorità competente.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da un PC ubicato presso il locale del Comune di Castelsantangelo sul Nera. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando il locale non è presidiata.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione, secondo quanto previsto dalle Linee guida del Garante Privacy, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici.
6. Per quanto riguarda la registrazione di immagini per finalità di sicurezza urbana, secondo le disposizioni specifiche di settore, il Comune ha facoltà di conservare i dati raccolti e registrati per 7 (sette) giorni.

7. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato fino ad una settimana. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.
8. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale.
9. Gli strumenti elettronici installati per l'attività di videosorveglianza possono essere utilizzati anche per finalità statistiche e per finalità di promozione turistica, solo nelle ipotesi in cui le immagini siano riprese e registrate senza ricorrere al brandeggio, né utilizzare la modalità di ripresa in primo piano, escludendo quindi la ripresa che consenta di individuare l'identità delle persone che transitano nel luogo di osservazione.
10. I dati acquisiti non possono essere utilizzati per l'irrogazione diretta, senza intervento di agente accertatore, di sanzioni conseguenti a violazione delle disposizioni del Codice della Strada.
11. In caso di accesso condiviso al sistema di "videosorveglianza urbana" e al sistema di lettura targhe collegati alle centrali operative, della Polizia Locale e delle altre forze di Polizia tramite medesima infrastruttura tecnologica, lo stesso accesso è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singola Amministrazione legittimata la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali sempre nella scrupolosa osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Uso delle telecamere ed obblighi degli operatori

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal responsabile del trattamento o suo delegato ed eseguite dai tecnici della ditta incaricata della manutenzione e dell'assistenza del sistema, secondo quanto previsto nel disciplinare tecnico.
2. La posizione degli strumenti e le fasi di ronda possono essere variate solo su specifica indicazione del titolare del trattamento o del soggetto designato al trattamento, dietro comprovate esigenze connesse all'esercizio di attività per le finalità indicate all'articolo 3, comma 3 lettere a), b) e c) del presente regolamento.
3. L'utilizzo del brandeggio delle telecamere da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento è vietato, ad eccezione dei seguenti casi:
 - controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo imminente segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - supporto logistico ad operazioni di polizia condotte nei luoghi soggetti a videosorveglianza.
4. Le inquadrature devono comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
5. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, non essendo ammesso l'utilizzo di ripresa all'interno di proprietà private o comunque di luoghi non aperti al pubblico.
6. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, le immagini registrate mediante il sistema di videosorveglianza possono essere oggetto di accesso e di verifica nell'arco temporale ammesso ai fini della conservazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 e 6 del presente regolamento, esclusivamente nelle ipotesi di effettiva necessità

per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 3 lettere a), b) e c), previa regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco ovvero provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta degli organi di Polizia Giudiziaria.

7. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari in capo al responsabile e agli incaricati del trattamento e, nei casi previsti dalla normativa vigente, la possibilità di applicazione di sanzioni amministrative e di natura penale.

Art. 10 – Pubblicità dell'installazione ed informativa agli interessati

1. Il Comune, nella persona del titolare del trattamento, provvedere a far conoscere ai residenti l'avvio del trattamento dei dati personali, a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, nonché tutte le operazioni di implementazione futura, mediante eventuale incremento dimensionale dell'impianto, attraverso la pubblicazione in internet, nonché mediante la diffusione di informazioni a mezzo stampa o l'affissione di manifesti informativi.
2. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679, informa gli interessati al trattamento mediante affissione di adeguata segnaletica permanente in prossimità delle aree soggette a videosorveglianza e, ove necessario, in prossimità delle telecamere utilizzate ai fini della ripresa delle immagini.
3. L'informativa è fornita utilizzando i modelli e le formule riportate in allegato al disciplinare tecnico e resi disponibili agli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale, al fine di garantire la trasparenza delle operazioni.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento, l'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del soggetto designato al trattamento dei dati senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero entro 30 giorni, previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. L'interessato può opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati per motivi legittimi, ancorché il trattamento sia pertinente allo scopo della raccolta.
3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), del presente articolo può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può delegare per iscritto persone fisiche, enti, associazioni od organismi, che lo rappresentino. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze sono presentate direttamente al Comune o trasmesse al responsabile del trattamento mediante invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. Le misure di sicurezza adottate dal titolare e dal responsabile del trattamento, a protezione dei sistemi di videosorveglianza e dei dati, sono indicate e descritte in modo dettagliato in allegato al disciplinare tecnico.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel locale apposito, non accessibile al

pubblico.

3. Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e registrazione sono consentiti esclusivamente da parte del personale dipendente del comune nominato dal Sindaco, a ciò appositamente incaricato e autorizzato, nonché, nei limiti del principio di necessità, da parte dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema, espressamente autorizzati dal soggetto designato del trattamento.
4. I supporti, sui quali sono registrati e memorizzati i dati acquisiti mediante l'utilizzo dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del soggetto designato all'interno del Comune.

Art. 13 – Comunicazione e diffusione di video e immagini

1. La comunicazione di video e immagini, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 196/2003, è ammessa solamente nei casi previsti da legge o regolamento, per cui qualunque richiesta di acquisizione di informazioni estratte dai supporti di memorizzazione deve essere opportunamente motivata.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di immagini e fotogrammi, ripresi dal sistema di videosorveglianza, da parte di forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, ove motivata da finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 14 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con riguardo al trattamento dei dati personali ed agli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 e s.m.i...
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il soggetto designato del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5 del presente regolamento.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 15 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche ed integrazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti nel presente regolamento o nel disciplinare tecnico.